

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1648 del 22 dicembre 2023

Individuazione del Soggetto gestore delle attività di venericoltura nella Laguna di Venezia in attuazione della Carta Ittica Regionale approvata con DGR n. 1747 del 30 dicembre 2022 e dell'Accordo tra Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia e Regione del Veneto, di cui alla DGR n. 1206 del 05 ottobre 2023. Deliberazione/CR n. 136 del 12 dicembre 2023.

[Caccia e pesca]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento, l'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario "Veneto Agricoltura" è individuata quale soggetto gestore delle attività di venericoltura in Laguna di Venezia, in attuazione del Paragrafo 3.5 dell'Allegato H della Carta Ittica Regionale, approvato con DGR n. 1747 del 30 dicembre 2022, e dell'Accordo tra il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia e la Regione del Veneto, di cui alla DGR n. 1206 del 05 ottobre 2023, a far data dal 1 gennaio 2024 e per il periodo di vigenza della stessa Carta Ittica Regionale e si dispongono gli indirizzi conseguenti.

L'Assessore Cristiano Corazzari riferisce quanto segue.

Per l'economia della pesca e dell'acquacoltura, nella Laguna di Venezia, assumono particolare rilevanza le concessioni del demanio marittimo a scopo di acquacoltura, con particolare riferimento alle Vongole e alle altre specie di molluschi appartenenti alla Famiglia dei Veneridi (venericoltura), di importanza strategica per il settore della produzione primaria dell'area lagunare che insiste sul territorio dei comuni di Campagna Lupia, Cavallino Treponti, Chioggia, Codevigo, Jesolo, Mira e Venezia.

In questo contesto risulta opportuno evidenziare che ai fini della regolarità dello svolgimento delle attività di acquacoltura nelle aree lagunari è necessaria, da parte delle imprese interessate, l'acquisizione di tre provvedimenti amministrativi distinti benché tra loro collegati:

- a) la concessione all'occupazione e all'uso dello spazio acqueo demaniale ai sensi dell'art. 36 del Codice della Navigazione;
- b) la successiva autorizzazione all'attività di acquacoltura ai sensi dell'art. 22 della Legge regionale 28 aprile 1998, n. 19;
- c) la registrazione ai fini igienico sanitari dell'allevamento di acquacoltura da parte dei Servizi Veterinari dell'Azienda ULSS competente per territorio. L'atto di registrazione dell'allevamento può perfezionarsi solo a seguito della verifica della sussistenza e della validità dell'autorizzazione di cui all'art. 22 della L.R. n. 19/1998 in capo all'impresa titolare dell'allevamento.

Il soggetto competente al rilascio delle concessioni di beni del demanio marittimo a scopo di acquacoltura all'interno della conterminazione della Laguna di Venezia è il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche di Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi di quanto previsto dalla Legge 5 marzo 1963, n. 366, e dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136 del 12 giugno 1996.

Per quanto riguarda i procedimenti in materia di pesca e acquacoltura, occorre ricordare che, al fine di dare applicazione alla Legge 7 aprile 2014, n. 56, (cosiddetta Legge Delrio), con Legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19, con Legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 e con Legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 è stato attuato un profondo riordino delle funzioni in materia di caccia e pesca, con riaccentramento delle stesse in capo alla Regione del Veneto.

Tale processo di riforma ha trovato completa attuazione con l'approvazione del Regolamento regionale 3 gennaio 2023, n. 1, "Regolamento regionale per la pesca e l'acquacoltura ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della Legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto"" e della Carta Ittica Regionale, approvata con DGR n. 1747 del 30 dicembre 2022.

La Carta Ittica Regionale ha individuato le aree idonee all'allevamento di Vongole veraci, appartenenti ai generi *Ruditapes* (sin. *Tapes*), al fine di perseguire l'obiettivo di mantenere elevati livelli di produzione ed occupazione e al contempo minimizzare gli impatti dovuti alla pesca meccanizzata in ambito lagunare.

In particolare, il Piano di Gestione delle acque salmastre, di cui all'Allegato H della Carta Ittica Regionale, approvato con DGR n. 1747 del 30 dicembre 2022, in considerazione delle caratteristiche peculiari dell'attività di allevamento delle vongole e dell'importanza strategica di tale comparto produttivo in Veneto, ha individuato tre comprensori gestionali, Laguna di Venezia, Delta del Po a nord del Po di Maistra e Delta del Po a sud del Po di Maistra, in ognuno dei quali promuovere specifiche politiche di sviluppo e gestione della risorsa vongola verace anche differenziate in base alle peculiarità di ciascun territorio.

La stessa Carta Ittica Regionale, al paragrafo 3.5 dell'Allegato H approvato con DGR n. 1747/2022, evidenzia l'opportunità che la gestione della Vongola verace in ciascuno dei comprensori sia affidata ad un soggetto gestore unico (uno per ciascun comprensorio), in grado sia di attribuire alle singole imprese gli atti legittimanti l'attività di allevamento di vongole in aree demaniali, sia di promuovere e gestire nel migliore dei modi le attività comuni e collettive necessarie (es. attività di gestione delle aree nursery, collaborazione alla definizione delle più opportune attività di vivificazione delle lagune, collaborazione per gli aspetti riguardanti la classificazione e il tracciamento ai fini igienico sanitari), costituendo una efficace interfaccia tra le singole imprese e gli Enti pubblici coinvolti.

Per quanto riguarda il comprensorio relativo alla Laguna di Venezia, il modello gestionale applicato prima dell'approvazione della Carta Ittica Regionale e tuttora vigente è quello basato sul rilascio di una concessione per l'occupazione dello spazio acqueo demaniale ad un'unica persona giuridica con funzioni di soggetto attuatore per la gestione delle attività di allevamento di molluschi appartenenti alla Famiglia dei Veneridi (venericoltura), sulla base di uno specifico Accordo di Programma sottoscritto in data 21 gennaio 2005 tra il Magistrato alle Acque di Venezia, in qualità di soggetto allora competente al rilascio delle concessioni di aree del demanio marittimo, e la Provincia di Venezia, in qualità di soggetto allora competente al rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle attività di acquacoltura.

In base a tale Accordo le funzioni di soggetto attuatore per le attività di venericoltura in Laguna di Venezia sono state svolte dalla Società GRAL - Gestione Risorse Alieutiche Lagunari dall'anno 2005 all'anno 2010 e dalla Società San Servolo s.r.l. a partire dall'anno 2010 a tutt'oggi, entrambe società a totale partecipazione pubblica. In particolare, la Società San Servolo s.r.l., codice fiscale 03544490273, ha la forma giuridica della società a responsabilità limitata con un unico socio e con capitale sociale interamente detenuto dalla Città metropolitana di Venezia.

In considerazione della peculiarità del comprensorio della Laguna di Venezia, nonché della necessità di coordinare l'esercizio delle competenze del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia (inerenti le concessioni per l'occupazione di aree del demanio marittimo) con l'esercizio delle competenze della Regione del Veneto (inerenti il rilascio delle autorizzazioni alle attività di acquacoltura ai sensi dell'art. 22 della L.R. n. 19/1998) nelle acque marittime interne della Laguna di Venezia, la Giunta regionale con DGR n. 1206 del 05 ottobre 2023 ha approvato lo schema di Accordo ai sensi dell'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, finalizzato a definire i criteri per l'attuazione dell'azione amministrativa dei due Enti allo scopo di garantire lo sviluppo armonico e coordinato, nelle aree lagunari oggetto dell'Accordo, delle attività economiche connesse alla venericoltura, nel rispetto dei principi di salvaguardia dell'ambiente e degli ecosistemi lagunari.

Tale Accordo, sottoscritto digitalmente dal Provveditore Interregionale per le Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia e dall'Assessore alla Pesca della Regione del Veneto, su delega del Presidente, in data 27 novembre 2023, in particolare prevede che:

- l'azione amministrativa dei due Enti è finalizzata allo sviluppo armonico e coordinato, nelle aree lagunari oggetto dell'Accordo, delle attività economiche connesse sia alla pesca professionale sia alla molluschicoltura, nel rispetto dei principi di salvaguardia dell'ambiente e degli ecosistemi lagunari, nonché in attuazione dei criteri e delle disposizioni stabiliti dalla Carta Ittica Regionale (art. 3, comma 2);
- il modello più opportuno ed efficace per la corretta gestione dell'allevamento della Vongola verace e delle eventuali altre specie appartenenti alla Famiglia dei Veneridi nella Laguna di Venezia sia il modello gestionale basato sull'affidamento dei provvedimenti di concessione demaniale e di autorizzazione all'attività di molluschicoltura ad un soggetto gestore unico, così come delineato al Paragrafo 3.5 dell'Allegato H della Carta Ittica Regionale approvata con DGR n. 1747 del 30 dicembre 2022 (art. 3, comma 3);
- in considerazione dei peculiari fattori ambientali, ecosistemici, nonché socio-economici, che caratterizzano il Comprensorio della Laguna di Venezia, il soggetto più idoneo a svolgere la funzione di Soggetto gestore unico, così come delineato dalla Carta Ittica Regionale ai fini dell'occupazione delle aree demaniali e dello svolgimento dell'esercizio esclusivo dell'attività di allevamento della Vongola verace e delle eventuali altre specie appartenenti alla Famiglia dei Veneridi, sia un Ente o Società a partecipazione pubblica (art. 3, comma 4);
- per la Laguna di Venezia, la Regione del Veneto procederà ad individuare quale soggetto gestore unico per l'affidamento delle attività di venericoltura su aree del demanio marittimo un soggetto di natura pubblica avente i

requisiti di capacità amministrativa e professionale e le caratteristiche atte a garantire la tutela dell'economia e almeno gli attuali livelli occupazionali, la salvaguardia idraulico morfologica delle aree lagunari e delle coste, la tutela degli ecosistemi, la sicurezza igienico sanitaria nei confronti dei consumatori, lo sviluppo economico e sociale delle comunità locali, la tutela delle opportunità di lavoro, lo sfruttamento razionale della risorsa (art. 3, comma 5);

- a far data dal 1° gennaio 2024, il Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia rilascerà specifica concessione demaniale ai fini dell'esercizio dell'attività di venericoltura al Soggetto gestore unico individuato dalla Giunta regionale nell'ambito delle prerogative previste dalla Carta Ittica Regionale. A tal fine, il Soggetto gestore, ai fini dell'occupazione delle aree del demanio marittimo e della concessione all'esercizio dell'attività di venericoltura in tali aree, è tenuto a presentare formale istanza al Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia secondo le modalità dallo stesso indicate (art. 4, comma 3);
- la Regione del Veneto si impegna a riportare nel proprio provvedimento autorizzativo, rilasciato ai sensi dell'art. 22 della Legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, le prescrizioni preordinate a garantire il rispetto di tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dal Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia (art. 4, comma 4);
- l'Accordo mantiene la sua validità ed efficacia per il periodo di validità ed efficacia della Carta Ittica Regionale approvata con DGR n. 1747 del 30 dicembre 2022 (art. 6, comma 1).

In considerazione di quanto sopra, si rileva che l'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario "Veneto Agricoltura", istituita con Legge regionale 28 novembre 2014, n. 37, possiede tutti i requisiti per svolgere l'attività di Soggetto gestore dell'attività di venericoltura in Laguna di Venezia previsti dalla Carta Ittica Regionale approvata con DGR n. 1747 del 30 dicembre 2022 e dal citato Accordo approvato con DGR n. 1206 del 05 ottobre 2023, con particolare riferimento ai requisiti di capacità amministrativa e professionale e alle caratteristiche atte a garantire la tutela dell'economia e almeno gli attuali livelli occupazionali, la salvaguardia idraulico morfologica delle aree lagunari e delle coste, la tutela degli ecosistemi, la sicurezza igienico sanitaria nei confronti dei consumatori, lo sviluppo economico e sociale delle comunità locali, la tutela delle opportunità di lavoro, lo sfruttamento razionale della risorsa.

Si rileva, inoltre, che l'art. 2, comma 1, lett. d quinquies) della Legge regionale 28 novembre 2014, n. 37, introdotto dall'art. 15, comma 1 della Legge regionale 27 luglio 2023, n. 15, prevede, tra le funzioni svolte dall'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario "Veneto Agricoltura", le attività gestionali in materia di acquacoltura in attuazione della Carta Ittica Regionale.

A seguito di richiesta del Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria, il Direttore dell'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario "Veneto Agricoltura", con nota protocollo n. 30221 del 7 dicembre 2023, acquisita al protocollo regionale n. 654476 del 7 dicembre 2023, ha trasmesso un Piano di fattibilità per la gestione della venericoltura in Laguna di Venezia, che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante (**Allegato A**).

Tale Piano di fattibilità prevede, in particolare:

- la disponibilità ad implementare l'organico dell'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario "Veneto Agricoltura" con i tre dipendenti della Società San Servolo s.r.l.;
- la definizione di una nuova Unità Organizzativa interna dell'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario "Veneto Agricoltura" da dedicare in generale allo sviluppo dell'acquacoltura in attuazione di quanto stabilito dall'articolo 2, comma 1, lette. d) quinquies della Legge regionale 28 novembre 2014, n. 37, e, in particolare, alla gestione dell'attività della venericoltura in Laguna di Venezia. Tale Unità Organizzativa si avvarrà di posizioni di dipendenti già presenti nell'organico dell'Agenzia alle quali si andranno ad aggiungere, oltre ai tre dipendenti specificamente connessi alle funzioni di Soggetto gestore delle attività di venericoltura in Laguna di Venezia, anche una figura dirigenziale specificamente dedicata a tale scopo;
- lo svolgimento, da parte dell'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario "Veneto Agricoltura", delle attività di Soggetto gestore senza fini di lucro, avendo tuttavia facoltà di riscuotere, dalle imprese assegnatarie delle aree per la venericoltura, un canone annuale a fronte dei costi sostenuti per il versamento del canone demaniale allo Stato, per le spese di personale e per ogni altro onere e costo connesso all'attività di Soggetto gestore, coerentemente con quanto disposto dal paragrafo 3.5 dell'Allegato H della Carta Ittica Regionale approvato con DGR n. 1747 del 30 dicembre 2022;
- il mantenimento del canone annuale già applicato dalla Società San Servolo s.r.l. (per l'anno 2023 pari ad € 380,00 + IVA per ogni ettaro di superficie oggetto di sub-concessione) anche per l'anno 2024, destinando l'eventuale disavanzo positivo ad attività per la pesca lagunare o a progetti di sviluppo allo scopo di garantire la copertura integrale dei costi connessi alla nuova attività di Soggetto gestore delle attività di venericoltura.

Le funzioni e le attività del Soggetto gestore sono dettagliatamente descritte al Paragrafo 3.5 dell'Allegato H della Carta Ittica Regionale approvato con DGR n. 1747 del 30 dicembre 2022.

La Legge regionale 28 novembre 2014, n. 37, prevede tra l'altro, all'art. 4, che la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare:

- a) determina gli indirizzi e impartisce le direttive a cui l'Agenzia deve attenersi nello svolgimento delle proprie attività;
- b) determina gli indirizzi in materia di organizzazione dell'Agenzia e ne approva la dotazione organica;
- c) impartisce le direttive necessarie per il contenimento della spesa;
- d) determina gli indirizzi a cui l'Agenzia deve attenersi per la partecipazione ad altri enti o per la costituzione di società ai sensi dell'articolo 3;

ciò in ragione dello stretto rapporto che il Legislatore ha voluto tra l'Ente regionale e l'Agenzia in funzione della strategicità della stessa rispetto al settore primario ed alle attività della Giunta regionale in tale comparto.

In considerazione di quanto sopra, pertanto, occorre:

- individuare l'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario "Veneto Agricoltura" quale soggetto gestore delle attività di venericoltura in Laguna di Venezia, in attuazione del Paragrafo 3.5 dell'Allegato H della Carta Ittica Regionale, approvato con DGR n. 1747 del 30 dicembre 2022, e dell'Accordo tra il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia e la Regione del Veneto, approvato con DGR n. 1206 del 05 ottobre 2023, a far data dal 1 gennaio 2024 e per il periodo di vigenza della stessa Carta Ittica Regionale;
- approvare il Piano di fattibilità per la gestione della venericoltura in Laguna di Venezia, elaborato dall'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario "Veneto Agricoltura", che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante (**Allegato A**);
- approvare, per le motivazioni più dettagliatamente riportate nell'**Allegato A** al presente provvedimento, la definizione di una nuova Unità Organizzativa interna dell'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario "Veneto Agricoltura" da dedicare in generale allo sviluppo dell'acquacoltura in attuazione di quanto stabilito dall'articolo 2, comma 1, lette. d) quinquies della Legge regionale 28 novembre 2014, n. 37, e, in particolare, alla gestione dell'attività della venericoltura in Laguna di Venezia, la quale si avvarrà di posizioni di dipendenti già presenti nell'organico dell'Agenzia, il quale sarà integrato, oltre ai tre dipendenti specificamente connessi alle funzioni di Soggetto gestore delle attività di venericoltura in Laguna di Venezia, anche da una figura dirigenziale specificamente dedicata a tale scopo;
- disporre che, nelle more della definizione delle procedure di individuazione del personale da adibirsi alla gestione dell'attività di venericoltura, l'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario "Veneto Agricoltura" possa acquisire le prestazioni di consulenza e supporto istruttorio dalla Società San Servolo Servizi s.r.l. per un periodo di sei mesi, eventualmente prorogabili di ulteriori sei mesi, al fine di garantire la continuità del servizio;
- disporre che l'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario "Veneto Agricoltura" debba garantire la copertura integrale dei costi connessi alla nuova attività di Soggetto gestore delle attività di venericoltura in Laguna di Venezia, mantenendo anche per l'anno 2024 l'importo del canone annuale, nei confronti delle imprese assegnatarie delle aree in gestione, già applicato dalla Società San Servolo s.r.l. (per l'anno 2023 pari ad € 380,00 + IVA per ogni ettaro di superficie oggetto di sub-concessione), destinando l'eventuale risultato positivo ad attività per la pesca lagunare o progetti di sviluppo;
- disporre che sulla base del risultato economico finanziario, per l'esercizio 2024, inerente la gestione dell'attività di venericoltura in Laguna di Venezia, la Giunta regionale si riserva di rimodulare il canone per l'esercizio 2025 allo scopo di trasferire sul medesimo i margini operativi derivanti dalla gestione in regime di esercizio dell'attività.

I punti precedenti hanno ottenuto il parere favorevole della Commissione consultiva per la pesca professionale e l'acquacoltura, di cui all'art. 27 bis della Legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, nella seduta svoltasi in data 01 dicembre 2023.

Con Deliberazione/CR n. 136 del 12 dicembre 2023, la Giunta Regionale ha approvato l'individuazione dell'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario "Veneto Agricoltura" quale soggetto gestore delle attività di venericoltura in Laguna di Venezia e ha determinato i relativi indirizzi organizzativi, ai fini dell'acquisizione del parere della competente Commissione consiliare ai sensi dell'art. 4 della Legge regionale n. 37/2014.

La Terza Commissione consiliare, esaminata la proposta nella seduta del 20 dicembre 2023, ha espresso all'unanimità parere favorevole al testo, come da parere n. 338 trasmesso in data 21 dicembre 2023, protocollo n. 17748.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 "Statuto del Veneto";

VISTA la Legge regionale 31.12.2012, n. 54 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta regionale in attuazione della Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 Statuto del Veneto", in particolare l'art. 2, comma 2;

VISTA la Legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 "Norme per la tutela delle risorse idrobiologiche e della fauna ittica e per la disciplina dell'esercizio della pesca nelle acque interne e marittime interne della Regione Veneto", e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 "Collegato alla legge di stabilità regionale 2017";

VISTA la Legge regionale 7 agosto 2018, n. 30 "Riordino delle funzioni provinciali in materia di caccia e pesca in attuazione della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, nonché conferimento di funzioni alla Provincia di Belluno ai sensi della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25";

VISTO il Regolamento regionale 03 gennaio 2023, n. 1;

VISTA la DGR n. 1747 del 30 dicembre 2022 "Approvazione della Carta Ittica Regionale ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19";

VISTA la DGR n. 1206 del 05 ottobre 2023 "Approvazione dell'Accordo tra Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia e Regione del Veneto avente ad oggetto azioni e interventi integrati per la conservazione dell'ecosistema lagunare, per la conservazione del patrimonio ittico e faunistico autoctono e per lo sviluppo delle attività economiche connesse all'attività di venericoltura nella Laguna di Venezia";

VISTA la Legge regionale 28 novembre 2014, n. 37 "Istituzione dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario", con particolare riferimento agli articoli 2 e 4;

VISTA la DGR/CR n. 136 del 12 dicembre 2023;

VISTO il parere della Terza Commissione consiliare n. 338 del 20 dicembre 2023;

delibera

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di individuare l'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario "Veneto Agricoltura" quale soggetto gestore delle attività di venericoltura in Laguna di Venezia, in attuazione del Paragrafo 3.5 dell'Allegato H della Carta Ittica Regionale, approvato con DGR n. 1747 del 30 dicembre 2022, e dell'Accordo tra il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia e la Regione del Veneto, di cui alla DGR n. 1206 del 05 ottobre 2023, a far data dal 1 gennaio 2024 e per il periodo di vigenza della stessa Carta Ittica Regionale;
3. di approvare il Piano di fattibilità per la gestione della venericoltura in Laguna di Venezia, elaborato dall'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario "Veneto Agricoltura", che si allega al presente provvedimento per farne parte integrante (**Allegato A**);
4. di approvare, per le motivazioni più dettagliatamente riportate nell'**Allegato A** al presente provvedimento, la definizione di una nuova Unità Organizzativa interna dell'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario "Veneto Agricoltura" da dedicare in generale allo sviluppo dell'acquacoltura in attuazione di quanto stabilito dall'articolo 2, comma 1, lette. d) quinquies della Legge regionale 28 novembre 2014, n. 37, e, in particolare, alla gestione dell'attività della venericoltura in Laguna di Venezia, la quale si avvarrà di posizioni di dipendenti già presenti nell'organico dell'Agenzia, il quale sarà integrato, oltre ai tre dipendenti specificamente connessi alle funzioni di Soggetto gestore delle attività di venericoltura in Laguna di Venezia, anche da una figura dirigenziale specificamente dedicata a tale scopo;
5. di disporre che, nelle more della definizione delle procedure di individuazione del personale da adibirsi alla gestione dell'attività di venericoltura, l'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario "Veneto Agricoltura" possa acquisire le prestazioni di consulenza e supporto istruttorio dalla Società San Servolo Servizi s.r.l. per un periodo di sei mesi, eventualmente prorogabili di ulteriori sei mesi, al fine di garantire la continuità del servizio;

6. di disporre che l'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario "Veneto Agricoltura" debba garantire la copertura integrale dei costi connessi alla nuova attività di Soggetto gestore delle attività di venericoltura in Laguna di Venezia, mantenendo anche per l'anno 2024 l'importo del canone annuale, nei confronti delle imprese assegnatarie delle aree in gestione, già applicato dalla Società San Servolo s.r.l. (per l'anno 2023 pari ad € 380,00 + IVA per ogni ettaro di superficie oggetto di sub-concessione), destinando l'eventuale risultato positivo ad attività per la pesca lagunare o progetti di sviluppo;
7. di disporre che sulla base del risultato economico finanziario, per l'esercizio 2024, inerente la gestione dell'attività di venericoltura in Laguna di Venezia, la Giunta regionale si riserva di rimodulare il canone per l'esercizio 2025 allo scopo di trasferire sul medesimo i margini operativi derivanti dalla gestione in regime di esercizio dell'attività;
8. di incaricare il Direttore della Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria della esecuzione del presente provvedimento, ivi compresa la definizione delle modalità per il reclutamento del personale da assegnare al soggetto gestore di cui al punto 2), nonchè l'adozione dell'eventuale provvedimento di proroga del termine di cui al precedente punto 5);
9. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
10. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.